



Camera dei Deputati

Messina, 11 Gennaio 2005

Preg.mo Signor
Dott. Filippo SUBBA
Via C. Battisti, 265
98100 MESSINA

Fax: 090 6412650

e.p.c.

Preg.ma Signora
Dott.ssa Vilma IARIA
Presidente Ass. Dottori Commercialisti
Via degli Scipioni, 110
00192 ROMA

Fax: 06 36001896

Preg.mo Signor
Dott. Rag. Vincenzo ALESSIO
Presidente Collegio Ragionieri e
Periti Commerciali
Via Industriale, 126
98100 MESSINA

Fax: 090 2926363

Preg.mo Signor
Dott. Vincenzo DE MAGGIO
Vice Pres. Naz. Sind. Dottori Commercialisti
Via L. Manara, 82
98100 MESSINA

Fax: 090 661286

Preg.mo Signor
Rag. Francesco VITO
Via Umberto I, 103
98027 ROCCALUMERA (ME)

Fax: 0942 746202

La presente per trasmettere in allegato copia dell'Ordine del giorno in Assemblea (da me depositato alla Camera dei Deputati) il 28 Dicembre 2004 in PDL di Bilancio e accolto dal Governo come raccomandazione. L'O.d.G. riguarda l'interrogazione del 3 Dicembre 2003 trasmessa con mia precedente.

Tanto per opportuna conoscenza

Cordiali saluti.

(On. Avv. Antonino GAZZARA)

On. Avv. Antonino Gazzara

Messina - Via N. Fabrizi 87 - tel. 090. 718454 - fax 090. 674548 - e-mail: gazzara_a@camera.it

ATTO CAMERA**ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/05310-BIS-C-R/010****Dati di presentazione dell'atto**Legislatura : **14**Seduta di annuncio : **567** del **28/12/2004****Firmatari:**Primo firmatario: **GAZZARA ANTONINO**Gruppo: **FORZA ITALIA**Data firma: **28/12/2004**

Cofirmatario	Gruppo	Data firma
MISURACA FILIPPO	FORZA ITALIA	28/12/2004
JACINI GIOVANNI	FORZA ITALIA	28/12/2004
RICCIUTI RICCARDO	FORZA ITALIA	28/12/2004
SARDELLI LUCIANO MARIO	FORZA ITALIA	28/12/2004

TESTO ATTO**Atto Camera****Ordine del Giorno 9/5310-BIS-C-R/10****presentato da ANTONINO GAZZARA martedì 28 dicembre 2004 nella seduta n.567**

La Camera,
premessi che:

l'articolo 8, della legge n. 388 del 2000, prima delle numerose successive modifiche, ha attribuito un credito d'imposta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuavano nuovi investimenti (acquisizioni di beni strumentali nuovi) nelle aree svantaggiate; - il diritto a tale credito è stato attribuito in forma automatica e la fruizione del beneficio fiscale subordinata semplicemente all'acquisizione del bene nel periodo, d'imposta-- tale credito era utilizzabile esclusivamente in compensazione (di imposte e contributi) e poteva essere fruito immediatamente dalla data di sostenimento dei costi per gli investimenti, non essendo richiesta alcuna autorizzazione mediante specifica domanda;

la predetta previsione, è stata sostanzialmente modificata dall'articolo 10, del decreto-legge n. 138, dell'8 luglio 2002, che ha eliminato la forma automatica dell'utilizzo del credito d'imposta, inserendo l'obbligo di inoltrare per via telematica una, preventiva istanza contenente i dati identificativi sugli investimenti da realizzare nei mesi successivi;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 253 del 12 novembre 2002 (abrogato dall'articolo 62 della legge n. 289 del 2002) ha previsto a carico: dei soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, l'obbligo di comunicare, a pena di decadenza del contributo conseguito automaticamente, i dati (da specificare con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate) occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e del credito non ancora utilizzato. Con lo stesso provvedimento è stata sospesa la fruizione degli ulteriori utilizzi del credito a decorrere dal 13 novembre 2002 e fino al 31 marzo 2003;

<http://bachedati.intra.camera.it/sindacatoispettivo/ShowXml2Html.Asp?IdAtto=4216...> 10/01/2005

solo in data 12 dicembre 2002, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli da utilizzare e fissato il termine di presentazione delle comunicazioni (esclusivamente per via telematica) nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2003 ed il 28 febbraio 2003;

l'articolo 62 della legge n. 289 del 2003 (Finanziaria 2003) del 27 dicembre 2002, ha riproposto le disposizioni del decreto-legge n. 253 del 2002, (precedentemente

abrogato) e quindi l'obbligo di comunicare, a pena di decadenza, i dati che sarebbero stati stabiliti con nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate (da emanarsi, anche questo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge);

in data 24 gennaio 2003 è stato emesso il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale si sostituiscono i modelli approvati il 12 dicembre 2002 e si ribadisce il termine di invio delle comunicazioni (31 gennaio 2003-28 febbraio 2003), precisando altresì, che si renderà disponibile sul sito dell'Agenzia il software necessario per l'invio telematico. Tale software in seguito è stato ulteriormente modificato (con versione 1.0.1 del 6 febbraio 2003 e versione 1.0.2 del 12 febbraio 2003);

la scadenza del 31 gennaio 2003-28 febbraio 2003, non è stata adeguatamente pubblicizzata; in particolare proprio sul sito del ministero dell'economia e delle finanze non è stato fatto alcun cenno nello scadenziario fiscale del mese di febbraio, e ciò in palese contrasto dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente;

il software relativo alla compilazione dei modelli è stato modificato, con varie correzioni, come già detto, il 6 febbraio ed il 12 febbraio 2002;

il provvedimento di approvazione dei modelli con cui è stato disposto l'invio da effettuarsi nei giorni compresi tra il 31 gennaio od il 28 febbraio è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2003, quindi con data successiva a quella di decorrenza del termine iniziale; - in sostanza sono stati concessi meno di 20 giorni nonostante lo Statuto del contribuente preveda (articolo 3, comma 2), che: «In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o, dell'adozione dei provvedimenti, di attuazione in esse espressamente, previsti»;

senza dire che la suddetta norma non è stata rispettata neppure considerando la data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2003, (1° gennaio 2003) e quella di scadenza degli adempimenti (28 febbraio 2003) tra le quali intercorrono 58 giorni;

la previsione normativa di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è stata modificata ben 4 volte: in data 28 dicembre 2001 dall'articolo 60 della legge n. 488; in data 8 luglio 2002 dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138; in data 24 settembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 209; in data 27 dicembre 2002 dall'articolo 62 legge n. 289. Con conseguente notevole confusione per il contribuente;

di fatto molti dei soggetti interessati sono risultati penalizzati dai « disguidi » sopra riepilogati, con conseguenti danni e senza alcuna loro responsabilità;

impegna il Governo

ad adottare iniziative perché, in considerazione sia delle ripetute modifiche dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e della violazione che ciò ha comportato, sia dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, sia dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'amministrazione ed il cittadino-contribuente, si introduca una proroga del termine in questione al fine di consentire l'utilizzo del credito d'imposta già previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ovvero si provveda a porre in essere rapidamente uno strumento comunque valido per il raggiungimento di quel risultato.
9/5310-bis-C-R/10. Gazzara, Misuraca, Jacini, Ricciuti, Sardelli.

<http://banchedati.intra.camera.it/sindacatoispettivo/ShowXml2Html.Asp?IdAtto=4216...> 10/01/2005